



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Prescrizione Tari Cassazione

Autore: Redazione | 14/04/2020



Imposta rifiuti e cartelle esattoriali per la spazzatura: quali sono i termini massimi entro cui può essere richiesto il pagamento?

L'imposta sui rifiuti ha assunto, negli anni, svariati nomi. C'era la Tarsu, la Tia1, la Tia2 e oggi la Tari. Tutte queste tasse hanno alcuni aspetti in comune tra cui la **prescrizione**. Cos'è la prescrizione? È il termine massimo entro cui l'amministrazione può esigere, dal contribuente, il pagamento dell'imposta.

Pertanto, se questi è moroso, il Comune – o, in caso di notifica della cartella esattoriale, l'Agente per la riscossione – può richiedere solo gli arretrati ricadenti in tale lasso di tempo, oltre il quale appunto nulla è più dovuto.

La **Cassazione** si è più volte occupata della **prescrizione Tari**. In verità, lo ha fatto con sentenze piuttosto risalenti che, tuttavia, hanno avuto il pregio di fissare un principio ormai consolidato, non più messo in discussione. Tant'è che tutt'oggi i tribunali italiani si conformano ancora a tale interpretazione. Insomma, non c'è alcun dubbio sui **termini di prescrizione dell'imposta sui rifiuti**.

In questa mini guida ci occuperemo di indicare proprio quali sono le **sentenze della Cassazione su prescrizione Tari** e, con l'occasione, forniremo anche gli estremi delle più recenti pronunce emesse dalle Commissioni Tributarie.

Prescrizione Tari: qual è?

L'orientamento della giurisprudenza è quello di diversificare le imposte in due macro categorie. Da un lato ci sono quelle erariali, dovute cioè allo Stato e riscosse sempre da Agenzia Entrate Riscossione. Dall'altro lato ci sono, invece, le imposte locali, dovute cioè a Regioni, Province e Comuni. La loro riscossione viene di norma affidata a società private; si tratta di esattori che firmano una apposita convenzione con l'ente locale.

Per quanto riguarda la **prescrizione delle imposte erariali**, il termine è di **10 anni**. Si stanno, però, affacciando alcune interpretazioni secondo cui Irpef, Iva e Irap, in quanto dovute tutti gli anni, si prescriverebbero nel termine di 5 anni. E ciò in forza di quella norma del codice civile secondo cui i debiti con cadenza annuale o più breve avrebbero sempre prescrizione quinquennale. Ne abbiamo parlato in [Prescrizione cartella esattoriale: sempre 5 anni](#).

Invece, per quanto riguarda la **prescrizione delle imposte locali**, il termine è di **5 anni**. Tra queste vi è anche la **Tari**, ossia l'imposta sui rifiuti: come noto, infatti, il servizio di raccolta e gestione della spazzatura è gestito e finanziato dai Comuni, titolari quindi delle relative imposte.

Unica eccezione è il **bollo auto** che, pur essendo un'imposta locale, ha un termine di prescrizione di 3 anni.

Come si calcola il termine di prescrizione della Tari?

Come per tutte le imposte, il termine di prescrizione inizia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Ad esempio, l'imposta non versata nel 2015 si prescrive il 31 dicembre del 2020, atteso che i cinque anni iniziano a decorrere dal 1.01.2016.

Una volta appurato che il **termine di prescrizione Tari** è di 5 anni occorre fare una precisazione. Questo termine può essere interrotto tutte le volte in cui l'amministrazione notifica al contribuente una diffida di pagamento o una cartella esattoriale; quando ciò succede, il decorso del termine si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo, a partire dal giorno dopo.

Si riporta lo schema riepilogativo delle ultime annualità e relativa prescrizione

ANNO	PRESCRIZIONE
2012	31/12/2017
2013	31/12/2018
2014	31/12/2019
2015	31/12/2020
2016	31/12/2021
2017	31/12/2022
2018	31/12/2023
2019	31/12/2024
2020	31/12/2025

Prescrizione Tari: Cassazione

Veniamo ora alle sentenze della Cassazione ove si afferma che la prescrizione della Tari è di 5 anni.

L'orientamento è stato varato tra il 2010 e il 2011 e, da allora, mai più messo in discussione sicché saltuariamente la Corte è ritornata a ribadirlo.

La prima **sentenza è la n. 4283 del 23 febbraio 2010**. In essa, la Cassazione ha ricordato che è di cinque anni il termine prescrizione per la riscossione di diversi tributi locali (fra i quali la ex Tarsu, oggi appunto **Tari**), contributi (quelli consortili) e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carrabile ed il canone acqua). Tale termine di prescrizione si applica **anche dopo alla notificazione della cartella di pagamento**.

L'[articolo 2948 del codice civile](#) stabilisce la prescrizione di cinque anni per tutte le obbligazioni che vanno adempiute almeno una volta all'anno o entro termini più brevi. Ebbene, l'imposta sui rifiuti - aggiunge la Corte - si struttura come **prestazioni periodiche** (annuali): l'utente è infatti tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul tempo, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata e sono sottoposti alla prescrizione di cinque anni proprio come sancito dal richiamato art. 2948 n. 4, cod. civ.

La seconda sentenza della Cassazione che si occupa di prescrizione Tari è dell'anno successivo, la **n. 24679 del 23.11.2011**. In essa la Corte ripete che, in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tari), la **notifica della cartella di pagamento** non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, ma deve comunque avvenire nel **termine di prescrizione di cinque anni**.

Questo secondo chiarimento è assai importante perché ci fa capire che il termine di prescrizione di 5 anni non si applica solo alla richiesta di pagamento da parte del Comune, ma anche alla successiva notifica della cartella esattoriale: quest'ultima appunto deve pervenire non oltre 5 anni dall'avviso di pagamento recapitato dall'ente locale.

Più di recente, la Cassazione ha riconfermato la prescrizione Tari di cinque anni con due sentenze del 2019: la **n. 27317 del 24 ottobre 2019** e la **n. 20956 del 06 agosto 2019**. Anche in questo caso, come già affermato in passato, i giudici hanno ricordato che, per i tributi locali, quali Imu, Tari, Iciap, Tosap, la prescrizione

per la riscossione è **quinquennale**.

Un anno prima, sempre sullo stesso versante, la sentenza della Cassazione del **02 marzo 2018, n. 4962** aveva ripetuto gli stessi principi.

Cosa fare in caso di prescrizione Tari?

Una volta appurato che un pagamento è prescritto, non è sufficiente ignorare la richiesta di pagamento pervenuta dall'amministrazione ma è necessario impugnarla dinanzi al giudice affinché la dichiari nulla. Diversamente, il debito si consolida e non è più possibile opporsi a un'eventuale esecuzione forzata.

Termine di decadenza Tari

Accanto alla prescrizione, la Pubblica Amministrazione deve rispettare anche il **termine di decadenza Tari** che è di **3 anni**.

In particolare, la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **terzo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Prescrizione Tari: ultime sentenze

Come anticipato in apertura, sono numerose le sentenze delle Commissioni Tributarie che ribadiscono la prescrizione Tari di 5 anni. L'ultima di queste è stata firmata dalla CTP di Roma, sent. n. 2423/41/2020 secondo cui «deve ritenersi prescritta la pretesa Tari avanzata dall'ente locale in virtù della quale lo stesso agisca notificandone una cartella di pagamento al contribuente soltanto a distanza di più di cinque anni dall'anno in cui il tributo era dovuto. Anche tale tributo locale, infatti, si struttura come prestazione periodica assoggettata al termine prescrizionale quinquennale, peraltro in ossequio della normativa dettata dalla **legge 296/2006**».

La cartella di pagamento nella fattispecie aveva per la prima volta portato la pretesa nella sfera del contribuente, ma con una notifica di essa avvenuta a ben più di 5 anni dall'intervenuta prescrizione, il cui termine non risultava difatti mai interrotto nemmeno dai precedenti avvisi di accertamento, in atti non depositati.

La Commissione, pertanto, accertando che la prescrizione fosse già maturata al momento di notifica dell'atto impugnato, accoglieva il ricorso compensando le spese.